

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

IBL BANCA 30/03/2015 - 2020 OBBLIGAZIONI SUBORDINATE "TIER II" A 5 ANNI  
CON CEDOLA SEMESTRALE A TASSO FISSO 4,5%  
CODICE ISIN IT0005090961

REGOLAMENTO

Le **Obbligazioni Subordinate**, come di seguito definite, costituiscono "obbligazioni subordinate" di tipo "Tier II" che l'Emittente intende qualificare ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte 2 (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), artt. 62 e 63 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (la "CRR"), e della Circolare della Banca d'Italia 17 dicembre 2013 n. 285 "Disposizioni di vigilanza per le banche" (la "Circolare 285"), Parte II (Applicazione in Italia del CRR), Capitolo I (Fondi Propri), come di volta in volta modificati e integrati. Pertanto, in caso di liquidazione ovvero di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, il debito costituito dalle **Obbligazioni Subordinate** sarà rimborsato solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati dell'Emittente.

La vendita/offerta delle **Obbligazioni Subordinate**, come di seguito definite (e di conseguenza il presente regolamento), è esente dall'approvazione della Consob ai sensi dell'art. 100 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico della Finanza") e del comma 1, lett. d) ed e), art. 34-ter, Sezione I, Capo V del Regolamento Consob n. 11971/99 (il "Regolamento Emittenti"), entrambi come successivamente modificati ed integrati.

Si tenga presente che ai sensi dell'articolo 100-bis del Testo Unico della Finanza la successiva distribuzione delle **Obbligazioni Subordinate** (come di seguito definite) sul mercato secondario in Italia deve avvenire nel rispetto dei requisiti e delle regole sull'offerta pubblica e sul prospetto previsti dal Testo Unico della Finanza e dal Regolamento Emittenti. In caso di mancata osservanza di dette norme gli investitori possono far valere la nullità della vendita delle **Obbligazioni Subordinate** (come di seguito definite) e gli intermediari che le hanno trasferite rispondono del danno arrecato.

**Articolo 1 – Ammontare Massimo dell'Emissione, taglio minimo e forma delle Obbligazioni Subordinate**

IBL Banca - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. (l'"**Emittente**"), nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, emette, in virtù della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 26 febbraio 2015, un prestito obbligazionario subordinato denominato "IBL Banca S.p.A. 30/03/2015 – 2020 obbligazioni subordinate "Tier II" a 5 Anni con Cedola Semestrale a Tasso Fisso 4,5%" (il "**Prestito Obbligazionario**"), per un importo nominale massimo complessivo di Euro 55.000.000,00 (cinquantacinquemilioni/00)(l'"**Ammontare Massimo dell'Emissione**"), suddiviso in massime n. 55.000 (cinquantacinquemila) obbligazioni dal valore nominale di Euro 1.000,00 (mille/00) cadauna (le "**Obbligazioni Subordinate**"). Le **Obbligazioni Subordinate** sono emesse al portatore.

L'Emittente considererà il portatore dei titoli rappresentativi delle **Obbligazioni Subordinate** (ciascuno, un "**Obbligazionista**") come legittimo titolare ed esclusivo avente diritto alla restituzione del capitale ed alla corresponsione dei relativi Interessi (come di seguito definiti); l'Emittente non avrà quindi nessun obbligo di compiere alcuna indagine sulla legittimità del possesso.

Alla Data di Emissione (come di seguito definita), le **Obbligazioni Subordinate** saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari, 6, Milano ("**Monte Titoli**") ed assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e successive modifiche ed integrazioni ed al Provvedimento congiunto Consob/Banca d'Italia 22 febbraio 2008 (il "**Provvedimento Congiunto**"), successivamente modificato con atto congiunto Consob/Banca d'Italia del 24 dicembre 2010, recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione. Conseguentemente, sino a quando il **Prestito Obbligazionario** sarà gestito in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli, il trasferimento delle **Obbligazioni Subordinate** e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli ed i titolari delle **Obbligazioni Subordinate** non potranno richiedere la consegna

materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni Subordinate. E' fatto salvo il diritto di ottenere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-*quinquies* e 83-*novies*, comma 1, lett. b) del Testo Unico della Finanza e all'art. 21 del Provvedimento Congiunto.

## **Articolo 2 - Valuta di emissione e denominazione**

Le Obbligazioni Subordinate saranno emesse e denominate in euro.

## **Articolo 3 – Data e prezzo di emissione**

Le Obbligazioni Subordinate verranno emesse in data 30 marzo 2015 (la "**Data di Emissione**") ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale.

## **Articolo 4 – Data di Godimento e Data di Regolamento**

Le Obbligazioni Subordinate hanno godimento a decorrere dal 30 marzo 2015 (la "**Data di Godimento**").

Il pagamento del controvalore relativo all'importo sottoscritto dall'investitore avverrà il 30 marzo 2015 (la "**Data di Regolamento**").

## **Articolo 5 - Collocamento**

Le Obbligazioni Subordinate saranno offerte in sottoscrizione a partire dal 2 marzo 2015 e fino al 25 marzo 2015 (incluso) presso le filiali dell'Emittente, fino al raggiungimento dell'Ammontare Massimo dell'Emissione, salva la facoltà, a discrezione dell'Emittente, di chiusura anticipata dell'offerta.

L'ammontare minimo della sottoscrizione per ciascun investitore sarà pari ad euro 100.000,00 (centomila/00)(l'**Importo Minimo di Sottoscrizione**) e successivi multipli di euro 1.000,00 (mille/00).

## **Articolo 6 – Durata**

Il Prestito Obbligazionario ha una durata di 5 (cinque) anni, a decorrere dalla Data di Emissione sino al 30 marzo 2020 (la "**Data di Scadenza**") fatto salvo il caso di Rimborso Anticipato (come di seguito definito).

Qualora la Data di Scadenza o di Rimborso Anticipato (come di seguito definito) non dovesse cadere in un giorno in cui il sistema TARGET2 (*Trans-european Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer*) è operativo (ciascuno, un "**Giorno Lavorativo**"), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

## **Articolo 7 – Interessi**

### ***i) Tasso di Interesse nominale***

Il tasso di interesse nominale annuo lordo per il periodo dalla Data di Emissione, inclusa, alla Data di Scadenza, esclusa, è pari al 4,5% (la "**Cedola**").

### ***ii) Date di Pagamento degli Interessi***

Le Obbligazioni Subordinate corrispondono Interessi, al lordo dell'imposta di cui al successivo Articolo 11 ("**Regime Fiscale**"), con decorrenza dalla Data di Godimento, inclusa, e fino alla Data di Scadenza, esclusa. Tali Interessi saranno pagati semestralmente in via posticipata il 30 settembre e il 30 marzo di ogni anno (ciascuna una "**Data di Pagamento degli Interessi**"). La prima cedola sarà pagata in via posticipata in data 30 settembre 2015.

Qualora una Data di Pagamento degli Interessi non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Le Obbligazioni Subordinate cesseranno di essere fruttifere alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato (come di seguito definito).

### ***iii) Disposizioni relative agli Interessi da pagare***

La Cedola sarà determinata come segue:

$$\text{Cedola} = \text{VN} * (\text{TF}) * \tau$$

Dove:

VN = valore nominale;

TF = 4,5%;

$\tau$  = Periodo di Calcolo/giorni dell'anno. Tale parametro dipende dalla Base di Calcolo e dalla Convenzione di Calcolo.

Ai sensi del presente Articolo 7 per:

“**Periodo di Calcolo**” si intende ogni periodo che intercorre tra una Data di Pagamento degli Interessi (o Data di Godimento con riferimento al primo Periodo di Calcolo), inclusa, e la Data di Pagamento degli Interessi successiva (o la prima Data di Pagamento degli Interessi), esclusa.

“**Base di Calcolo**” si intende act/act.

“**Convenzione di Calcolo**” si intende *unadjusted Business Day Convention*

Gli Interessi pagabili ai sensi delle Obbligazioni Subordinate saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto a seconda che l'ultima cifra sia maggiore o minore di 5.

### **Articolo 8 – Rimborso**

Le Obbligazioni Subordinate saranno rimborsate alla pari (100% del valore nominale) in un'unica soluzione alla Data di Scadenza, salvo in caso di Rimborso Anticipato (come di seguito definito).

### **Articolo 9 – Rimborso Anticipato**

Il rimborso anticipato delle Obbligazioni Subordinate potrà avvenire solo nei casi e secondo le modalità previste di seguito su iniziativa dell'Emittente previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza ai sensi della normativa vigente (il “**Rimborso Anticipato**”).

#### **9.1 – Rimborso Anticipato per Evento Regolamentare**

Le Obbligazioni Subordinate saranno rimborsabili anticipatamente alla pari (100% del valore nominale), in tutto o in parte prima della Data di Scadenza in occasione di ciascuna Data di Pagamento degli Interessi ad opzione dell'Emittente e previa autorizzazione della competente Autorità di Vigilanza qualora si verifichi un Evento Regolamentare in relazione alle Obbligazioni Subordinate e (i) la competente Autorità di Vigilanza consideri tale Evento Regolamentare come sufficientemente certo e (ii) l'Emittente dimostri con soddisfazione della competente Autorità di Vigilanza che la riclassificazione regolamentare delle Obbligazioni Subordinate non era ragionevolmente prevedibile alla Data di Emissione.

#### **9.2 – Rimborso Anticipato per Motivi Fiscali**

Le Obbligazioni Subordinate saranno rimborsabili anticipatamente alla pari (100% del valore nominale), in tutto o in parte prima della Data di Scadenza in occasione di ciascuna Data di Pagamento degli Interessi ad opzione dell'Emittente e previa autorizzazione della competente Autorità di Vigilanza al verificarsi di una variazione nel regime fiscale relativo alle Obbligazioni Subordinate, che l'Emittente dimostri con soddisfazione dell'Autorità di Vigilanza essere rilevante e non ragionevolmente prevedibile alla Data di Emissione.

#### **9.3 – Modalità di Rimborso Anticipato**

Il Rimborso Anticipato avverrà, previa la sopracitata approvazione dell'Autorità di Vigilanza mediante avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente [www.iblbanca.it](http://www.iblbanca.it) entro 5 giorni lavorativi antecedenti la rilevante Data di Pagamento degli Interessi.

Ai fini del presente Articolo 9:

“**Autorità di Vigilanza**” indica la Banca d'Italia o ogni eventuale autorità che sostituisca o succeda alla Banca d'Italia (ivi inclusa la Banca Centrale Europea), o ogni altra autorità competente in materia di controllo o vigilanza prudenziale sull'Emittente.

“**Evento Regolamentare**” indica qualunque variazione (o pendente variazione che l’Autorità di Vigilanza consideri sufficientemente certa) nella classificazione regolamentare delle Obbligazioni Subordinate, che si verifichi successivamente alla Data di Emissione e che potrebbe comportare l’esclusione delle Obbligazioni Subordinate dai fondi propri dell’Emittente, oppure una riclassificazione delle stesse come fondi propri di qualità inferiore.

## **Articolo 10 – Regime Fiscale**

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, previsti da norme italiane o straniere, che si applichino ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni Subordinate, sono a esclusivo carico dell’investitore. I potenziali investitori sono invitati a consultare un proprio consulente fiscale al fine di valutare le conseguenze dell’investimento in base alla normativa fiscale pro tempore vigente.

### **10.1 – Tassazione degli interessi**

Agli interessi, i premi e gli altri frutti delle Obbligazioni Subordinate (cumulativamente indicati come “**Interessi**”) è applicabile nei casi, nei modi e nei termini di legge, il regime fiscale previsto dal Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239 (il “**Decreto 239**”) e successive modifiche ed integrazioni, per effetto delle previsioni di cui all’art. 2, commi 22 e 22-*bis*, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e ulteriormente modificato dalla Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, applicabile agli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale.

Se un investitore residente in Italia è (i) una persona fisica che detiene le Obbligazioni Subordinate al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa; (ii) una società di persone o soggetto equiparato di cui all’art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi (il “**TUIR**”), con esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate; (iii) un ente non commerciale privato o pubblico; (iv) un soggetto esente dall’imposta sul reddito delle società, gli Interessi derivanti dalle Obbligazioni Subordinate sono soggetti all’imposta sostitutiva nella misura attualmente del 26% ai sensi del Decreto 239.

Qualora l’investitore detenga le Obbligazioni Subordinate nell’esercizio di un’impresa commerciale, gli Interessi concorrono a formare il reddito di impresa e l’imposta sostitutiva eventualmente applicata può essere scomputata dall’imposta da essi dovuta sul proprio reddito complessivo imponibile. In alcuni casi, a seconda dello status dell’investitore, gli Interessi concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (l’“**IRAP**”).

L’imposta sostitutiva si applica anche agli Interessi maturati da investitori non residenti in Italia che non detengono le Obbligazioni Subordinate per mezzo di una stabile organizzazione italiana, sebbene sia prevista un’esenzione in favore di determinate categorie di investitori che ne richiedano l’applicazione secondo le modalità di legge.

Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso o dal rimborso delle Obbligazioni Subordinate detenute da investitori residenti in Italia al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa commerciale costituiscono redditi diversi di natura finanziaria e sono determinate secondo i criteri stabiliti dall’art. 67, comma 1, lett. *c-ter*, e comma 1-*quater*, nonché dell’art. 68 del TUIR e assoggettate ad una tassazione attualmente pari al 26%.

Le plusvalenze derivanti dalla vendita o dal rimborso delle Obbligazioni Subordinate concorrono a determinare il reddito imponibile (e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell’investitore, anche il valore netto della produzione ai fini dell’IRAP), se realizzate nell’esercizio di imprese commerciali da soggetti residenti in Italia ovvero da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti alle quali le Obbligazioni Subordinate siano connesse.

Le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti senza una stabile organizzazione in Italia a cui le Obbligazioni Subordinate siano effettivamente connesse derivanti dalla vendita o dal rimborso di Obbligazioni Subordinate detenute in Italia, non sono soggette ad imposizione al verificarsi di determinate condizioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dal Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come successivamente modificati. Qualora non si verifichi nessuna delle suddette condizioni, le plusvalenze sono soggette a un’imposta sostitutiva attualmente del 26%, che può essere ridotta o eliminata ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni eventualmente applicabili all’investitore.

## **Articolo 11 – Termini di prescrizione e decadenza**

I diritti dei titolari delle Obbligazioni Subordinate si prescrivono, per quanto concerne gli Interessi, decorsi cinque anni dalla Data di Pagamento degli Interessi e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni Subordinate sono divenute rimborsabili.

## **Articolo 12 – Status delle Obbligazioni Subordinate – Clausola di Subordinazione**

Le Obbligazioni Subordinate oggetto del presente regolamento costituiscono “obbligazioni subordinate” di tipo “Tier II” che l’Emittente intende qualificare ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte 2 (*Fondi Propri*), Titolo I (*Elementi dei Fondi Propri*), Capo 4 (*Capitale di Classe 2*), artt. 62 e 63 della CRR e della Parte II (*Applicazione in Italia del CRR*), Capitolo I (*Fondi Propri*) della Circolare 285. In caso di liquidazione ovvero di sottoposizione a procedure concorsuali dell’Emittente (ivi inclusa la liquidazione coatta amministrativa, come disciplinata dagli artt. da 80 a 94 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come modificato), il debito costituito dalle Obbligazioni Subordinate sarà rimborsato, per capitale ed Interessi residui i) solo dopo che siano stati soddisfatti tutti i creditori dell’Emittente privilegiati e ordinari, ii) *pari passu* con i titolari di tutte le emissioni parimenti subordinate dell’Emittente e con i creditori dell’Emittente caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione e iii) in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di obbligazioni, titoli assimilabili, strumenti o posizioni negoziali caratterizzati da un grado di subordinazione maggiore rispetto a quello delle Obbligazioni Subordinate (ad esempio, i titolari di azioni ordinarie rappresentative del capitale dell’Emittente ovvero gli strumenti “Tier I”).

La Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. Bank Recovery and Resolution Directive, di seguito la “**Direttiva**”), individua i poteri e gli strumenti che le autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. L’applicazione degli strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva, può avere come conseguenza per gli Obbligazionisti, in determinate situazioni, la perdita totale o parziale del proprio investimento. Lo strumento del “bail-in” prevede il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione delle Obbligazioni Subordinate in titoli di capitale.

## **Articolo 13 – Soggetti incaricati del servizio di regolamento del Prestito Obbligazionario**

Il pagamento degli Interessi ed il rimborso delle Obbligazioni Subordinate saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

## **Articolo 14 – Mercati e negoziazioni**

Non è previsto, alla Data di Emissione, che le Obbligazioni Subordinate emesse ai sensi del presente regolamento siano oggetto di domanda di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati, mercati non regolamentati, né su sistemi multilaterali di negoziazione. L’Emittente si riserva tuttavia la facoltà di richiedere l’ammissione alla quotazione delle Obbligazioni Subordinate su un mercato regolamentato, non regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. L’Emittente, inoltre, non agirà in qualità di internalizzatore sistematico. L’Emittente non assume l’onere di controparte, conseguentemente non si impegna al riacquisto di Obbligazioni Subordinate su iniziativa dell’investitore.

## **Articolo 15 – Modifiche al regolamento delle Obbligazioni Subordinate**

Nel corso della vita delle Obbligazioni Subordinate l’Emittente potrà apportare al relativo regolamento delle Obbligazioni Subordinate, in buona fede, tenuto conto degli interessi degli Obbligazionisti e senza pregiudizio agli stessi, le modifiche necessarie o opportune alla luce della disciplina applicabile alle Obbligazioni Subordinate o intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero finalizzate ad eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo.

## **Articolo 16 – Legge applicabile e giurisdizione**

Il Prestito Obbligazionario è disciplinato dalla legge italiana.

Nel caso in cui condizioni e/o termini previsti dal presente regolamento siano o dovessero divenire invalidi in tutto o in parte, le altre previsioni continueranno a essere valide ed efficaci. Le clausole nulle saranno sostituite con disposizioni conformi allo scopo e alle intenzioni del presente regolamento.

Qualsiasi controversia connessa con il Prestito Obbligazionario, ovvero con il presente regolamento, che dovesse insorgere tra l’Emittente e gli Obbligazionisti, sarà devoluta alla competenza del Foro di Roma. Qualora l’investitore rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 la controversia è devoluta al foro di residenza o di domicilio di quest’ultimo.

**Articolo 17 – Varie**

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni Subordinate saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente [www.iblbanca.it](http://www.iblbanca.it).

La sottoscrizione delle Obbligazioni Subordinate comporta la piena accettazione di tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

Roma, 26 febbraio 2015